



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/84/CR08b/C11

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1807: "CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI"

Il DL crescita prevede tre grandi tipologie di azioni:

- 1) misure fiscali per la crescita economica, che di fatto riprendono provvedimenti assunti anche in precedenza, con lievi modifiche per rendere più incisivo il provvedimento;
- 2) misure per il rilancio degli investimenti sia privati che pubblici, che riguardano in particolare il Fondo Centrale di Garanzia e altre misure di natura finanziaria, nonché lo sviluppo di cartolarizzazioni;
- 3) misure sul Made in Italy.

MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI (CAPO II)

Si ritiene che il DL preveda un numero eccessivo di azioni non supportate da adeguate risorse economiche con il rischio di ingenerare un effetto spiazzamento.

1. Per quanto riguarda gli articoli relativi al Fondo Centrale di Garanzia viene riproposto un modello di eccessivo allargamento delle garanzie dello Stato su varie tipologie di investimento (compreso addirittura il crowd funding), senza garanzie rispetto ai costi effettivi del credito a vantaggio delle imprese.

Come, già segnalato da alcune Regioni, viene inoltre cancellata la possibilità di segmentare il funzionamento del fondo alla solo controgaranzia verso i Confidi (lettera r), togliendo pertanto autonomia all'azione regionale.

A riguardo, numerose Regioni hanno espresso parere negativo sulla soppressione della lettera "R" di cui all'art.18 comma 1 del d.lgs. 112/1998.

Le motivazioni delle obiezioni espresse dalle Regioni sono da individuare:

- nella mancanza di concertazione con le stesse in aperta violazione delle prerogative costituzionali riconosciute nelle materie di competenza concorrente;
- nella mancanza di dati di monitoraggio che permettendo di supportare oggettivamente la soppressione della lettera "R";
- nel fatto che l'abolizione suddetta può avere un effetto distorsivo sul mercato conferendo un vantaggio competitivo al Fondo di garanzia centrale rispetto a

tutti gli altri dal momento che quest'ultimo è in grado di offrire una garanzia illimitata (la c.d. ponderazione zero), una sorta di garanzia sovrana, non alle imprese, ma al sistema del credito.

Successivamente sarà poi necessario avviare un incontro con il Fondo Centrale di Garanzia per comprendere esattamente le modalità di funzionamento del Fondo con le diverse misure messe in atto (sezioni speciali) e il ruolo che devono avere i Confidi nel nuovo contesto. Un approfondimento ulteriore merita la proposta della garanzia dello Stato per finanziamenti a lungo termine delle imprese.

2. Per quanto riguarda altre misure come quelle sull'efficienza energetica e lo sviluppo di rinnovabili e quelle sull'economia circolare (art. 27, art. 31) si ritiene che si tratti di interventi che, così posti, risultano frammentari e centralisti, non in linea con le azioni previste per le materie concorrenti.
3. Infine con riferimento all'articolo 30 commi 3 e 4, si prende atto con soddisfazione dell'iter avviato per la revisione della disciplina degli incentivi alle imprese prevista dalla legge 181/89, a più riprese richiesta in questi anni dalla Regioni, ivi compreso l'abbassamento delle soglie.

Le disposizioni suddette autorizzano il MISE a provvedere con successivi decreti alla rivisitazione dell'impianto normativo, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) ampliamento delle categorie dei beneficiari;
- b) necessità di aumentare l'attrattiva della misura prevedendo un maggior peso del contributo a fondo perduto rispetto al finanziamento agevolato;
- c) minori oneri amministrativi e finanziari per le imprese;
- d) aggiornamento delle modalità di valutazione e rendicontazione delle spese da parte delle aziende;
- e) maggiore condivisione con i territori interessati e un più mirato coinvolgimento degli enti locali e regionali, anche per rendere adattabile lo strumento ai diversi contesti territoriali.

Proprio per massimizzare l'efficacia delle disposizioni introdotte e in linea con quanto previsto al punto e), si propone che il coinvolgimento degli enti regionali venga previsto sin dalla definizione dei contenuti dei decreti che dovranno essere emanati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Si ribadisce che il confronto con le Regioni è essenziale per conoscere le criticità ravvisate sugli avvisi operativi sui loro territori, e individuare rimedi e soluzioni esperibili, ma anche perché in alcuni casi le Regioni (cfr. ad es. avvisi per le aree di crisi non complessa), cofinanziano con proprie risorse gli Avvisi nazionali.

Si ricorda, inoltre, che l'attuale DM 9 giugno 2015 prevede l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, che ha suggellato un iter di rimodulazione

MISURE SUL MADE IN ITALY (CAPO III)

L'art. 32 è una misura molto complessa che prevede l'istituzione di un fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro e ulteriori 100 milioni di euro con una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia. Si esprime perplessità sullo strumento essendo assai complicato definire i confini di tale attività, per la quale è prevista inoltre l'assunzione di apposito personale.

ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA (CAPO IV)

Proponiamo la modifica dell'art. 34, chiedendo che disponga l'abrogazione dei commi 125/129 della legge 124/2017.

La norma prevede che gli obblighi informativi di cui alla legge 124/2017, relativi alle erogazioni pubbliche conseguite, siano adempiuti mediante pubblicazione - da parte dei soggetti obbligati (imprese o associazioni, fondazioni Onlus) - degli importi ricevuti nella nota integrativa oppure mediante pubblicazione sul proprio sito internet o sui portali delle associazioni di categoria.

Tali adempimenti sono ritenuti assolti, nel caso di aiuti di stato e deminimis, laddove questi vengano inseriti nel Registro nazionale degli Aiuti. Ma le imprese devono comunque dichiarare l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del RNA nella nota integrativa o in mancanza nei siti di cui sopra.

Tuttavia l'articolo 34 non centra l'obiettivo di apportare una concreta semplificazione del precedente impianto normativo: fatto salvo il rinvio della disposizione al 30 giugno 2019 e l'esclusione esplicita relativa ad importi di natura corrispettiva, il testo risulta più penalizzante del precedente, in quanto sono specificate tutte le categorie di soggetti, (ricomprendendovi anche le imprese singole e le società di persone), per i quali è obbligatoria la pubblicazione sul proprio sito o sui portali delle Associazioni di categoria (si consideri che potrebbero esserci imprese non associate e prive di sito web, per le quali sarebbe più complicato adeguarsi alla norma).

Le disposizioni di cui alla legge 124/2017 sono di complessa applicazione e la sanzione connessa al mancato adempimento da parte dei beneficiari, con riferimento all'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi ecc, appare sproporzionata rispetto ad altri interessi. La sola mancata pubblicazione può comportare la revoca di contributi connessi ad investimenti, anche importanti, effettivamente realizzati e produttivi di effetti sostanziali. La sanzione inoltre viene estesa a tutti i soggetti, sia contemplati al comma 125 che 125 bis, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel suo parere.

Sebbene la trasparenza sia un principio di primaria importanza, si osserva che le disposizioni vigenti a carico delle amministrazioni eroganti rendono già ampiamente conoscibili, a tutti coloro che accedono ad Amministrazione Trasparente, i benefici erogati.

Non si chiarisce chi e come dovrà procedere alla eventuale revoca e il richiamo alla banca dati aiuti non appare una semplificazione sufficiente. Infine il comma 125 quinquies non chiarisce se i beneficiari sono liberati dagli obblighi prescritti nel caso in cui si verifichi quanto indicato e quale sia il ruolo e gli obblighi di controllo posti a carico delle amministrazioni pubbliche (comma 129).

Si rende necessario infine chiarire che la normativa si applica soltanto alle risorse pubbliche nazionali.

Nel caso di benefici concessi a valere sulle risorse comunitarie infatti la normativa assicura già una elevata trasparenza da parte dei beneficiari. L'applicazione ai benefici concessi a valere su tali risorse richiede una attenta valutazione della compatibilità di tali disposizioni con le regole dei fondi, delle conseguenze sulla capacità di raggiungere i target di spesa definiti dalla programmazione europea per le singole amministrazioni e del rischio complessivo di un danno per l'intero sistema Italia. Si rende dunque prudenzialmente necessario escludere l'eventuale applicazione ai fondi europei.

CONCLUSIONI

Si evidenzia che i principali temi del DL crescita potrebbero essere oggetto della **Sede Stabile di Concertazione** che, per sua natura, prevede proprio il confronto sui temi di innovazione, accesso al credito, crisi.

Roma, 9 maggio 2019